



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2024, avente ad oggetto “Misure a sostegno dei cittadini in condizioni di disagio economico ed emergenza abitativa – Atti di indirizzo”, sono stati approvati i criteri per l’attribuzione di contributi economici a favore dei cittadini lanzesi in condizioni di disagio socio-economico;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15/02/2024, avente ad oggetto “Misure a sostegno dei cittadini in condizioni di disagio economico ed emergenza abitativa – Integrazione”, è stata approvata una modifica al requisito della residenza necessario per poter beneficiare del contributo, a parziale integrazione degli atti di indirizzo di cui alla deliberazione n. 7/2024;
- la disciplina vigente prevede, in via eccezionale e a fronte di comprovate ragioni di indigenza, la possibilità di riconoscere ulteriori contributi economici anche a favore di soggetti che abbiano già beneficiato del contributo massimo previsto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 16/04/2026 è stato concesso al richiedente ...OMISSIS... un contributo economico pari ad euro 500,00, in ragione della situazione di difficoltà accertata, disponendo, in via straordinaria, deroga al requisito dell’anzianità della residenza previsto dalla disciplina vigente;
- è stata successivamente presentata ulteriore istanza da ...OMISSIS..., acquisita al protocollo comunale n. 5714 del 23/04/2026, corredata da attestazione ISEE anno 2026;

Considerato che:

- all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Assistenza, la situazione di disagio socio-economico del richiedente risulta tuttora sussistente e connotata da particolare gravità, nonché da caratteri di urgenza e non differibilità;
- ricorrono comprovate e documentate gravi ragioni di indigenza;
- la situazione rappresentata configura una persistente condizione emergenziale che richiede un ulteriore intervento di sostegno;

Valutato che:

- la disciplina vigente consente, in presenza di circostanze eccezionali debitamente motivate, l’adozione di ulteriori misure di sostegno economico;
- nel caso di specie, la gravità e l’urgenza della situazione rendono necessario procedere non solo alla concessione di un ulteriore contributo, ma anche in deroga alle tempistiche ordinarie previste per la reiterazione del beneficio, come stabilite dalla citata deliberazione n. 24/2024;
- la presente deroga, avente natura distinta rispetto a quella già disposta con la deliberazione n. 69/2026 in ordine al requisito dell’anzianità della residenza, si giustifica esclusivamente in ragione del perdurare di una situazione eccezionale e non differibile;
- l’intervento risulta coerente con le finalità istituzionali dell’Ente in materia di assistenza e solidarietà sociale;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, in via straordinaria ed eccezionale, un ulteriore intervento economico in favore del medesimo soggetto, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente, al fine di far fronte alla situazione di bisogno accertata;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 48 recante "Competenze delle Giunte";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile e dal Responsabile ad interim del Settore Amministrativo per la regolarità tecnica;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

#### DELIBERA

1. di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dell'istanza presentata da ...OMISSIS..., acquisita al protocollo comunale al n. 5714 del 23/04/2026, avente ad oggetto la richiesta di concessione di un ulteriore contributo a sostegno della grave situazione di disagio socio-economico;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione di un ulteriore contributo economico in favore del medesimo soggetto, in via del tutto eccezionale, in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente;
4. di concedere al richiedente un contributo economico pari ad euro 500,00, quale sostegno alla situazione di difficoltà accertata;
5. di dare atto che:
  - la deroga ai limiti temporali è disposta in ragione della comprovata urgenza e non differibilità della situazione di bisogno;
  - resta fermo quanto già disposto con deliberazione n. 69/2026 in ordine alla deroga al requisito dell'anzianità della residenza;
  - l'intervento complessivo, pur articolato in più erogazioni, è riconducibile ad un'unica situazione eccezionale;
  - il presente provvedimento ha carattere straordinario e non costituisce precedente;
6. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti, ivi compresa la liquidazione del contributo.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
D.SSA CONCETTA CHISARI

---